

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1355)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1970*

*(V. Stampato n. 2591)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**(MORO)**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**(RESTIVO)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(REALE)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(GIOLITTI)**

**col Ministro delle Finanze**

**(PRETI)**

**col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO EMILIO)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(NATALI)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(GAVA)**

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

**(ZAGARI)**

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

**(PICCOLI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 16 ottobre 1970*

---

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969:

a) Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, con allegati cinque protocolli, un atto finale e nove dichiarazioni;

b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli 34 e 9 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 1.

**Art. 3.**

Il Governo è autorizzato ad emanare, per tutta la durata dell'Accordo di associazione, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme per dare esecuzione alle decisioni del consiglio di associazione previste dall'articolo 23 dell'accordo stesso, nonché le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal paragrafo secondo dell'articolo 36 dell'accordo stesso.

**A). — ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE TRA LA  
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA  
UNITA DI TANZANIA, LA REPUBBLICA DELL'UGANDA E  
LA REPUBBLICA DEL KENYA E DOCUMENTI ALLEGATI**

*Firmato il 24 settembre 1969*



### **TAVOLA DELLE MATERIE**

- I. — Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.
  
- II. — Atto finale e dichiarazioni allegate.



## SOMMARIO

### **I. — ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, LA REPUBBLICA DELL'UGANDA E LA REPUBBLICA DEL KENYA**

#### TESTO DELL'ACCORDO

PREAMBOLO.

TITOLO I. — Scambi commerciali.

TITOLO II. — Diritto di stabilimento e servizi.

TITOLO III. — Pagamenti e capitali.

TITOLO IV. — Disposizioni istituzionali.

TITOLO V. — Disposizioni generali e finali.

#### PROTOCOLLI

PROTOCOLLO N. 1. — relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione.

PROTOCOLLO N. 2. — relativo al caffè non torrefatto, ai garofani e alle conserve di ananassi.

PROTOCOLLO N. 3. — relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo di Associazione.

PROTOCOLLO N. 4. — relativo alla nozione di « prodotti originari » per l'applicazione dell'Accordo di Associazione.

PROTOCOLLO N. 5. — relativo all'applicazione dell'Accordo di Associazione ed all'attuazione di accordi internazionali per la concessione di preferenze generali.

### **II. — ATTO FINALE E DICHIARAZIONI ALLEGATE**

#### TESTO DELL'ATTO FINALE

ALLEGATO I. — Dichiarazione della delegazione della Comunità Economica Europea relativa ai prodotti nucleari.

ALLEGATO II. — Dichiarazione della delegazione della Comunità Economica e della delegazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale relativa all'articolo 2 dell'Accordo di Associazione.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ALLEGATO III. — Dichiarazione della delegazione della Comunità Economica Europea e della delegazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale relativa ai prodotti petroliferi.
- ALLEGATO IV. — Dichiarazione della delegazione della Comunità Economica Europea e della delegazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale relativa ad una procedura di buoni uffici.
- ALLEGATO V. — Dichiarazione della delegazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale relativa all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione.
- ALLEGATO VI. — Dichiarazione della delegazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale relativa all'applicazione degli articoli 6 e 22 dell'Accordo di Associazione.
- ALLEGATO VII. — Dichiarazione della delegazione della Comunità Economica Europea relativa all'applicazione del Protocollo n. 4 allegato all'Accordo di Associazione.
- ALLEGATO VIII. — Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi.
- ALLEGATO IX. — Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dell'Accordo di Associazione a Berlino.



**ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ  
ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,  
LA REPUBBLICA DELL'UGANDA E LA REPUBBLICA DEL KENYA**

PREAMBOLO

Sua Maestà il Re dei Belgi,  
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,  
Il Presidente della Repubblica Francese,  
Il Presidente della Repubblica Italiana,  
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,  
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato, i cui Stati sono in appresso denominati gli Stati membri, e

il Consiglio delle Comunità Europee,

da una parte,

Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,  
Il Presidente della Repubblica dell'Uganda,  
Il Presidente della Repubblica del Kenya,

Parti Contraenti del Trattato per la cooperazione nell'Africa orientale, che istituisce la Comunità dell'Africa orientale, firmato a Kampala il 6 giugno 1967, i cui Stati sono in appresso denominati gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale,

dall'altra,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,  
Prendendo in considerazione l'Accordo di Associazione firmato ad Arusha il 26 luglio 1968,

Desiderando manifestare la reciproca volontà di mantenere e rafforzare le loro relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

Risoluti a sviluppare le relazioni economiche fra gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale e la Comunità Economica Europea,

Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani nonché delle relazioni economiche internazionali,

Prendendo in considerazione il Trattato per la cooperazione nell'Africa orientale, che istituisce la Comunità dell'Africa orientale,

Hanno deciso di concludere un Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, in conformità dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re dei Belgi:*

Sig. JOSEPH VAN DER MEULEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario

*Il Presidente della Repubblica federale di Germania:*

Sig. GÜNTHER HARKORT, Segretario di Stato agli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica Francese:*

Sig. YVON BOURGES, Segretario di Stato agli Affari Esteri

*Il Presidente della Repubblica Italiana:*

Sig. MARIO PEDINI, Sottosegretario agli Affari Esteri

*Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:*

Sig. GEORGES DUPONG, Ministro dell'Educazione Nazionale, del Lavoro e della Sicurezza Sociale

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

Sig. H. J. DE KOSTER, Segretario di Stato agli Affari Esteri

*Il Consiglio delle Comunità Europee:*

Sig. H. J. DE KOSTER, Presidente in carica del Consiglio delle Comunità Europee

Sig. HENRI ROCHEREAU, Membro della Commissione delle Comunità Europee

*Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania:*

Sig. ABDULRAMAN MOHAMED BABU, Ministro del Commercio e della Industria

*Il Presidente della Repubblica dell'Uganda:*

Sig. WILLIAM WILBERFORCE KALEMA, Ministro del Commercio e della Industria

*Il Presidente della Repubblica del Kenya:*

Sig. MWAI KIBAKI, Ministro del Commercio e dell'Industria;

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

## ARTICOLO 1.

1. Con il presente Accordo è istituita un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.

2. L'Accordo di Associazione ha lo scopo di promuovere l'aumento degli scambi commerciali fra la Comunità Economica Europea e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale.

## TITOLO I

### SCAMBI COMMERCIALI

#### ARTICOLO 2.

1. I prodotti originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale sono ammessi all'importazione nella Comunità Economica Europea in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, senza che il trattamento loro riservato possa essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro.

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il regime d'importazione dei prodotti:

– enumerati nell'elenco dell'allegato II del Trattato, quando sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati ai sensi dell'articolo 40 del Trattato;

– soggetti, all'importazione nella Comunità Economica Europea, ad una regolamentazione specifica, in conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune.

Le disposizioni del Protocollo n. 1 allegato al presente Accordo precisano le condizioni alle quali la Comunità Economica Europea determina, in deroga al regime generale in vigore nei confronti dei paesi terzi, il regime applicabile ai summenzionati prodotti originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.

Per quanto concerne il caffè non torrefatto, i garofani (antofilli, chiodi e steli) e le conserve di ananassi, norme particolari sono contenute nel Protocollo n. 2 allegato al presente Accordo.

3. A richiesta di uno o più Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalità di applicazione del presente articolo.

#### ARTICOLO 3.

1. I prodotti originari degli Stati membri beneficiano all'importazione negli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 3 allegato al presente Accordo, dell'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente che gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale applicano all'importazione di detti prodotti nel loro territorio.

2. Tuttavia, gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale possono mantenere o istituire, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 3 allegato al presente Accordo, dazi doganali e tasse di effetto equivalente che rispondano alle necessità del loro sviluppo o che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente che gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale applicano in conformità del paragrafo 2 non devono provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. A richiesta della Comunità Economica Europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalità di applicazione del presente articolo.

## ARTICOLO 4.

1. Qualora gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale applichino dazi all'esportazione sui loro prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

## ARTICOLO 5.

1. La Comunità Economica Europea non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente oltre a quelle che gli Stati membri applicano tra loro.

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino.

3. A richiesta di uno o più Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalità di applicazione del presente articolo.

## ARTICOLO 6.

1. Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale non applicano all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale possono mantenere o istituire restrizioni quantitative alla importazione dei prodotti originari degli Stati membri per far fronte alle necessità del loro sviluppo o in caso di difficoltà della loro bilancia dei pagamenti, oppure, quando si tratti di prodotti agricoli, in relazione con lo sviluppo del Mercato comune dell'Africa orientale previsto dal Trattato per la cooperazione nell'Africa orientale. Le necessità di sviluppo sono quelle elencate nell'articolo 2 del Protocollo n. 3 allegato al presente Accordo.

L'applicazione di tali restrizioni non può provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione degli Stati membri rispetto agli Stati terzi.

3. Le misure di cui al paragrafo 2 si applicano a condizione che gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale mantengano, senza discriminazione, le possibilità d'importazione per i prodotti originari della Comunità Economica Europea.

Tuttavia, quando il collocamento di un determinato prodotto incontra difficoltà sul mercato interno degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, detti Stati possono, in deroga alle disposizioni del comma precedente e previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, sospendere le importazioni di tale prodotto per una durata limitata da

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stabilire caso per caso, purché dimostrino l'esistenza di tali difficoltà e forniscano tutti i chiarimenti necessari per valutare la necessità di vietare le importazioni.

4. Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione, all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'elenco dei prodotti che sono oggetto di restrizioni quantitative all'importazione conformi alle disposizioni del paragrafo 2, nonché tutti gli elementi di cui dispongono atti a consentire agli Stati membri di rendersi conto delle possibilità d'importazione negli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale dei prodotti soggetti a restrizioni quantitative.

A richiesta della Comunità Economica Europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalità di applicazione di tali restrizioni.

5. Quando gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale introducono nuove restrizioni quantitative ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, essi le comunicano immediatamente al Consiglio di Associazione. Non appena comunicate tali restrizioni, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione su richiesta della Comunità Economica Europea.

6. Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione, all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, la regolamentazione del commercio estero applicabile nei confronti degli Stati membri.

Qualsiasi modifica di tale regolamentazione è comunicata al Consiglio di Associazione.

## ARTICOLO 7.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non pregiudicano il regime che le Parti Contraenti aderenti ad accordi mondiali riservano ai prodotti che formano oggetto di tali accordi.

## ARTICOLO 8.

Con riserva delle disposizioni particolari del commercio frontaliero, e fatti salvi gli articoli 9 e 10:

- il regime che gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale applicano in forza del presente titolo ai prodotti originari degli Stati membri non può essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo più favorito;

- il regime che gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale applicano in forza del presente titolo ai propri prodotti destinati alla Comunità Economica Europea non può essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito.

## ARTICOLO 9.

Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale possono mantenere o istituire tra loro unioni doganali o zone di libero scambio o concludere tra loro accordi di cooperazione economica.

Il Consiglio di Associazione è tenuto al corrente dagli Stati consociati nella Comunità dell'Africa Orientale.

## ARTICOLO 10.

1. Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale possono mantenere o istituire unioni doganali o zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica con uno o più Paesi terzi africani a livello di sviluppo comparabile, purché ciò non abbia l'effetto di influire sulle disposizioni concernenti l'origine relative all'applicazione del presente Accordo.

Il Consiglio di Associazione è tenuto al corrente dagli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.

2. A richiesta della Comunità Economica Europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.

3. Se tali consultazioni rivelano incompatibilità tra gli impegni degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale ed i principi e le disposizioni del presente Accordo, il Consiglio di Associazione adotta, ove occorra, le misure necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Esso può altresì formulare ogni utile raccomandazione.

## ARTICOLO 11.

Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale possono altresì mantenere o istituire unioni doganali o zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica con uno o più altri Paesi terzi, purché questi non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni del presente Accordo.

Il Consiglio di Associazione è tenuto al corrente dagli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.

A richiesta della Comunità Economica Europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.

## ARTICOLO 12.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio.

## ARTICOLO 13.

1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti si informano reciprocamente e, a richiesta di una di esse, si consultano in seno al Consiglio di Associazione, ai fini della corretta applicazione del presente Accordo.

2. Tali informazioni e consultazioni riguardano le misure relative agli scambi commerciali con Stati terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una delle Parti Contraenti.

## ARTICOLO 14.

1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica di uno o più Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà tali da perturbare la situazione economica di una regione della Comunità dell'Africa orientale, lo o gli Stati interessati possono prendere, in deroga agli articoli 3 e 6, le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure e le relative modalità di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.

2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica della Comunità Economica Europea o di uno o più Stati membri o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà tali da perturbare la situazione economica di una regione della Comunità Economica Europea, quest'ultima può prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 5, le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure e le relative modalità di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. In seno al Consiglio di Associazione si procede a consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Le consultazioni nelle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunità Economica Europea e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.

## ARTICOLO 15.

Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo, ciascuna Parte Contraente si astiene dall'adottare qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti Contraenti.

## TITOLO II

## DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

## ARTICOLO 16.

Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale assicurano, in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, un trattamento non discriminatorio *de jure* e *de facto* nei confronti tanto dei cittadini quanto delle società degli Stati membri.

## ARTICOLO 17.

Nel caso in cui uno o più Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale accordino ai cittadini o alle società di uno Stato, che non sia Stato membro, un trattamento più favorevole in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, detto trattamento viene esteso dallo o dagli Stati consociati in questione ai cittadini o alle società degli Stati membri, eccetto quando derivi da accordi regionali.

Tuttavia, i cittadini o le società di uno Stato membro non possono beneficiare in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale delle disposizioni del presente articolo, per una determinata attività, se lo Stato membro cui appartengono non concede ai cittadini o alle società dello Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale, in materia di diritto di stabilimento e di prestazioni di servizi, per l'attività di cui trattasi, gli stessi vantaggi che tale Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale ha ottenuto mediante accordo con lo Stato non membro di cui al comma precedente.

## ARTICOLO 18.

Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, nonché la creazione di agenzie, succursali o filiali.

## ARTICOLO 19.

Ai sensi del presente Accordo, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento ed ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attività di carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigianali e le attività delle libere professioni, escluse le attività salariate.

## ARTICOLO 20.

1. Ai sensi del presente Accordo, per società s'intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

2. Le società di uno Stato membro o di uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro principale di attività in uno Stato membro o in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale; tuttavia, nel caso in cui dette società abbiano in uno Stato membro o in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale.



### TITOLO III

#### PAGAMENTI E CAPITALI

##### ARTICOLO 21.

Gli Stati membri e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi, nonché il trasferimento di questi pagamenti nello Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale o nello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, nella misura in cui la circolazione delle merci e dei servizi sia liberalizzata in applicazione del presente Accordo.

##### ARTICOLO 22.

Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale trattano su un piano di parità sia i cittadini sia le società degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati, i movimenti di capitali ed i pagamenti correnti che ne risultano, nonché i trasferimenti relativi a tali operazioni.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

##### ARTICOLO 23.

1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo, è istituito un Consiglio di Associazione che dispone di un potere di decisione nei casi previsti in detto Accordo; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione.

Il Consiglio di Associazione può esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso può formulare raccomandazioni appropriate e procede alle consultazioni previste da quest'ultimo.

2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima.

3. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

##### ARTICOLO 24.

1. Il Consiglio di Associazione è composto, da un lato, dei membri del Consiglio e di membri della Commissione delle Comunità Europee, e, dall'altro, di membri del Governo di ciascuno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale, nonché di rappresentanti della Comunità della Africa orientale.

I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare secondo le modalità che saranno previste dal regolamento interno. Il Consiglio di Associazione tiene le sue riunioni o a livello dei ministri o a livello dei loro rappresentanti.

2. In caso di riunione a livello ministeriale, il Consiglio di Associazione può deliberare validamente soltanto con la partecipazione, per quanto

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riguarda la Comunità Economica Europea, di un membro del Consiglio e di un membro della Commissione delle Comunità Europee e, per quanto riguarda gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, di un membro del Governo di ogni Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale.

3. Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunità Economica Europea, da un lato, e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, dall'altro.

## ARTICOLO 25.

La presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità Europee e da un membro del Governo di uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale.

## ARTICOLO 26.

Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del presidente.

Il Consiglio di Associazione si riunisce inoltre ogniqualevolta sia necessario, secondo le modalità che saranno previste dal regolamento interno.

## ARTICOLO 27.

Il Consiglio di Associazione può decidere di costituire un comitato destinato ad assisterlo nell'assolvimento dei suoi compiti ed in particolare ad assicurare la continuità della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio di Associazione stabilisce, nel suo regolamento interno, la composizione, i compiti ed il funzionamento di detto comitato.

Il Consiglio di Associazione può demandare al comitato, secondo condizioni e limiti che esso stabilisce, l'esercizio dei poteri devolutigli dal presente Accordo.

## ARTICOLO 28.

1. Ogni vertenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo tra uno o più Stati membri o la Comunità Economica Europea, da una parte, e uno o più Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, può essere presentata al Consiglio di Associazione.

2. Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere la vertenza nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte in causa può comunicare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale è tenuta, entro due mesi, a designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità Economica Europea e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella vertenza.

Un terzo arbitro è designato dal Consiglio di Associazione.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

3. Ciascuna parte opposta è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

## ARTICOLO 29.

Una Commissione parlamentare dell'Associazione si riunisce annualmente per discutere materie relative all'associazione.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Detta Commissione è composta, su base paritetica, di membri del Parlamento Europeo e di membri dei Parlamenti degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.

La Commissione parlamentare stabilisce il proprio regolamento interno.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## ARTICOLO 30.

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e uno o più Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale non devono essere d'ostacolo all'applicazione del presente Accordo.

## ARTICOLO 31.

1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità Economica Europea.

2. La domanda di associazione alla Comunità Economica Europea di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, la quale, in seguito ad esame da parte della Comunità Economica Europea, sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso.

## ARTICOLO 32.

Il presente Accordo si applica al territorio europeo degli Stati membri e ai dipartimenti francesi d'oltremare, da una parte, ed al territorio degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, dall'altra.

## ARTICOLO 33.

1. Per quanto riguarda la Comunità Economica Europea, il presente Accordo sarà concluso validamente per mezzo di una decisione del Consiglio delle Comunità Europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti dell'Accordo. Esso sarà ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica degli Stati firmatari e l'atto di notifica della conclusione del presente Accordo da parte della Comunità Economica Europea vengono scambiati a Bruxelles.

## ARTICOLO 34.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica.

## ARTICOLO 35.

1. Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e scade al più tardi il 31 gennaio 1975.

2. Il presente Accordo può essere denunciato dalla Comunità Economica Europea nei confronti di ciascuno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale e da ciascuno Stato consociato nella Comunità della Africa orientale nei confronti della Comunità Economica Europea con un preavviso di sei mesi.

## ARTICOLO 36.

1. Diciotto mesi prima della scadenza del presente Accordo, le Parti Contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.

2. Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore di un nuovo accordo.

## ARTICOLO 37.

I Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

## ARTICOLO 38.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese ed inglese, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Arusha, il 24 settembre millenovecentosessantanove

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges:*

*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:*

JOSEPH VAN DER MEULEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:*

GÜNTHER HARKORT

*Pour le Président de la République Française:*

YVON BOURGES

*Per il Presidente della Repubblica Italiana:*

MARIO PEDINI

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:*

GEORGES DUPONG

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:*

H. J. DE KOSTER

*Per il Consiglio delle Comunità Europee:*

H. J. DE KOSTER; HENRI ROCHEREAU

Con riserva che la Comunità Economica Europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

*For the President of the United Republic of Tanzania:*

ABDULRAMAN MOHAMED BABU

*For the President of the Republic of Uganda:*

WILLIAM WELBERFORCE KALEMA

*For the President of the Republic of Kenya:*

MWAI KIBAKI

**PROTOCOLLI****PROTOCOLLO N. 1****RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2,  
PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE.**

Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

**ARTICOLO 1.**

1. Previa consultazione nell'ambito del Consiglio di Associazione, la Comunità Economica Europea fissa, caso per caso, il regime d'importazione per tutti i prodotti o gruppi di prodotti previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, quando questi ultimi abbiano un interesse economico all'esportazione dei suddetti prodotti.

Il regime che la Comunità Economica Europea riserva a tali prodotti è più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi.

2. Tuttavia, se per un determinato prodotto la situazione economica della Comunità Economica Europea lo giustifica, essa può eccezionalmente astenersi dall'istituire un regime speciale per tale prodotto degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.

**ARTICOLO 2.**

Se i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino dell'Accordo sono soggetti a dazi doganali all'importazione nella Comunità Economica Europea e se nessuna disposizione sui relativi scambi con i paesi terzi è prevista nell'ambito della politica agricola comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, la loro importazione nella Comunità Economica Europea, se originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo.

**ARTICOLO 3.**

1. Il regime stabilito per i vari prodotti in base al presente Protocollo è applicabile sino alla scadenza dell'Accordo.

2. Tuttavia, in caso di modificazione dell'organizzazione comunitaria dei mercati, la Comunità Economica Europea si riserva di modificare il regime stabilito, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione.

In tal caso, la Comunità Economica Europea s'impegna a mantenere, nell'ambito del nuovo regime, un vantaggio per gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale comparabile a quello loro accordato precedentemente.

## PROTOCOLLO N. 2

RELATIVO AL CAFFÈ NON TORREFATTO, AI GAROFANI  
E ALLE CONSERVE DI ANANASSI.

Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Qualora le importazioni nella Comunità Economica Europea di caffè non torrefatto, della voce 09.01 A. I. della tariffa doganale delle Comunità Europee, di garofani (antofilli, chiodi e steli), della voce 09.07 e di conserve di ananassi, della voce 20.06 B. II., originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, superino nel corso di un anno i quantitativi sottoindicati, la Comunità Economica Europea è autorizzata a prendere, previa consultazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, le misure necessarie per evitare gravi perturbazioni nelle correnti commerciali tradizionali.

I quantitativi annuali di cui al primo comma sono:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) per il caffè non torrefatto . . . . . | 56.000 tonnellate |
| b) per i garofani . . . . .              | 120 tonnellate    |
| c) per le conserve di ananassi . . . . . | 860 tonnellate    |

## PROTOCOLLO N. 3

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3  
DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE.

Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

## ARTICOLO 1.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo, gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale aboliscono, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, ad eccezione di quelli che rispondono alle necessità del loro sviluppo o che hanno lo scopo di alimentare il loro bilancio.

## ARTICOLO 2.

Le necessità di sviluppo degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale previste all'articolo 1 sono quelle risultanti:

- dall'esecuzione dei programmi di sviluppo economico orientato verso il miglioramento del tenore di vita generale dei loro paesi;
- dalle esigenze del loro sviluppo economico, in particolare per favorire la creazione di rami di produzione onde elevare il tenore di vita generale dei loro paesi;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- dall'esigenza di equilibrare la loro bilancia dei pagamenti e di ovviare alle difficoltà derivanti soprattutto dalla loro azione per ampliare il mercato interno, nonché dalla instabilità delle condizioni dei loro scambi;
- dalla necessità di garantire un rapido e costante aumento del gettito delle esportazioni dei loro paesi.

## ARTICOLO 3.

Le Parti Contraenti prendono atto dei dazi doganali da eliminare conformemente al disposto dell'articolo 1 per quanto riguarda i prodotti di cui all'elenco allegato al presente Protocollo.

## ARTICOLO 4.

Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione la loro tariffa doganale, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra. A richiesta della Comunità Economica Europea, si procede a consultazioni su tale tariffa in seno al Consiglio di Associazione.

## ARTICOLO 5.

Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione qualsiasi modifica alla tariffa in tal modo stabilita, in particolare qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente che sia effettuato per rispondere alle necessità del loro sviluppo o che abbia lo scopo di alimentare il loro bilancio. A richiesta della Comunità Economica Europea, si procede a consultazioni su tali modifiche in seno al Consiglio di Associazione.

## ARTICOLO 6.

1. I vantaggi concessi agli Stati membri rispetto agli Stati terzi per i prodotti di cui all'elenco allegato al presente Protocollo non saranno ridotti per la durata di validità dell'Accordo.

2. Tuttavia, gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale possono apportare all'elenco dei prodotti allegato al presente Protocollo ritocchi che rispondano alle necessità del loro sviluppo o che abbiano lo scopo di alimentare il loro bilancio, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione ed a condizione di mantenere il volume dell'insieme delle concessioni e il loro equilibrio fra gli Stati membri.

3. Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale informano in tempo utile il Consiglio di Associazione dei ritocchi che hanno intenzione di apportare.

Detta comunicazione è accompagnata da informazioni di natura economica e finanziaria atte a consentire di valutare la necessità dei ritocchi che si intendono apportare all'elenco.

## ARTICOLO 7.

A richiesta degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalità di applicazione del presente Protocollo.



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO.

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3 del Protocollo n. 3 allegato all'Accordo di Associazione.

Numero della tariffa estafriicana	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	DAZI		
		Fiscali d'entrata	Doganali	
			Generali	C.E.E.
11.07	Malto, anche torrefatto . . . . .	22 %	8 %	esenzione
12.06	Luppolo (coni e luppolina) . . . . .	10 %	5 %	esenzione
15.07 B	Olio di oliva . . . . .	48 %	2 %	esenzione
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei .	47 ½ %	2 ½ %	esenzione
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao . . . . .	47 %	3 %	esenzione
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao . . . . .	42 %	8 %	esenzione
21.06 A	Lieviti di panificazione e lieviti ad uso domestico (diversi da lieviti artificiali)	26 %	4 %	esenzione
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):			
	A. Vini non spumanti e mosti di uve:			
	(1) Non in bottiglia . . . . .	il gallone Sh 16/- o 66 ⅔ %	esenzione	esenzione
	(2) In bottiglia . . . . .	il gallone Sh 19/50 o 66 ⅔ %	il gallone Cents 50 *	esenzione
	B. Vini spumanti:			
	(1) Champagne . . . . .	il gallone Sh 31/30 o 66 ⅔ %	il gallone Sh 2/- *	esenzione
	(2) Altri . . . . .	il gallone Sh 21/90 o 66 ⅔ %	il gallone Sh 1/50 *	esenzione
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:			
	A. Non in bottiglia . . . . .	il gallone Sh 16/- o 66 ⅔ %	esenzione	esenzione
	B. In bottiglia . . . . .	il gallone Sh 19/- o 66 ⅔ %	il gallone Sh 1/- *	esenzione

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO.

Numero della tariffa estaficana	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	DAZI		
		Fiscali d'entrata	Doganali	
			Generali	C.E.E.
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: B. Brandy . . . . .	il proof gallone Sh 195/-	il proof gallone Sh 5/-*	esenzione
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria: A. Preparati secondo le norme della farmacopea britannica, della farmacopea di qualsiasi Stato membro della CEE, del Codice farmaceutico britannico, della farmacopea degli Stati Uniti, della farmacopea sovietica, della « U.S. National Formula » o del Codice veterinario britannico, ma escluse le specialità e i preparati medicinali . . . . .	esenzione	esenzione	esenzione
32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale: A. Per colorare gli alimenti, le bevande, i cosmetici o i prodotti di toletta . . . . .	30 1/2 %	7 %	esenzione
32.12	Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina . . . . .	21 %	9 %	esenzione
33.01	Oli essenziali (depernati o non) liquidi o concreti, e resinoidi: A. Destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti per la profumeria o per toletta e di cosmetici . . . . . B. Altri . . . . .	68 % 23 %	7 % 7 %	esenzione esenzione
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesce; ittiocollo solido: A. Gelatine . . . . .	22 %	8 %	esenzione
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce . . . . .	27 %	3 %	esenzione

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO.

Numero della tariffa estafricana	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	DAZI		
		Fiscali d'entrata	Doganali	
			Generali	C.E.E.
37.07	Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione dell'immagine e quella del suono, negative o positive: C. Altre: (3) di una larghezza superiore a 16 mm . . . . .	il piede Cents 23	il piede Cents 2	esenzione
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: A. Carta: (1) da sigarette . . . . .	43 %	2 %	esenzione
48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti . . . . .	40 %	5 %	esenzione
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti « Kelim » o « Kilim », « Schumacke » o « Soumak », « Karamanie » e simili, anche confezionati . . . . .	25 %	5 %	esenzione
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro . . . . .	25 %	5 %	esenzione
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi . . . . .	27 %	3 %	esenzione
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19 . . . . .	30 %	3 1/8 %	esenzione
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: C. Piane e non rivestite: (1) di uno spessore massimo di 0,014 pollici . . . . .	il piede quadrato Cents 3 o 12 %	3 %	esenzione
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio: A. Tele, griglie e reti confezionate con fili di ferro o di acciaio, intrecciati o no, saldati ai punti d'incontro oppure annodati o fissati su tali punti mediante filo separato . . . . .	25 %	5 %	esenzione

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO.

Numero della tariffa estaficana	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	DAZI		
		Fiscali d'entrata	Doganali	
			Generali	C.E.E.
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti ed apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio:  B. Altri . . . . .	25 %	5 %	esenzione
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame:  B. Altri . . . . .	25 %	5 %	esenzione
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, l'evaporazione, la caporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:  A. Scaldacqua e scaldabagni . . . . .	12 %	3 %	esenzione
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 centigrammi o meno; pesi per qualsiasi bilancia:  A. Pesi per qualsiasi bilancia . . . . . B. Altri . . . . .	30 % 25 %	esenzione 5 %	esenzione esenzione
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari . . . . .	26 %	4 %	esenzione
84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione	28 %	2 %	esenzione

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO.

Numero della tariffa estaficana	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	DAZI		
		Fiscali d'entrata	Doganali	
			Generali	C.E.E.
84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggirare, ecc.)	23 %	7 %	esenzione
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso . . . . .	21 %	9 %	esenzione
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico: A. Ventilatori elettrici . . . . .	25 %	5 %	esenzione
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorilevazione, radioscandaglio e radiotelecomando: A. Apparecchi ricevitori di radiodiffusione e di televisione e radiofonografi . . . . .	il pezzo Sh 50/- o 47 %	3 %	esenzione
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso: C. Altri . . . . .	28 1/8 %	5 %	esenzione
90.01	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre: A. Utilizzabili con gli articoli dei numeri 90.05, 90.07 B o 90.09 B . . .	23 %	7 %	esenzione
90.02	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti ed apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente: A. Utilizzabili con gli articoli delle voci nn. 90.05, 90.07 B o 90.09 B . .	23 %	7 %	esenzione

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO.

Numero della tariffa estafriicana	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	DAZI		
		Fiscali d'entrata	Doganali	
			Generali	C.E.E.
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi . . . . .	23 %	7 %	esenzione
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia: B. Altri . . . . .	25 %	5 %	esenzione
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) . . . . .	25 %	5 %	esenzione
90.09	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione: B. Altri . . . . .	25 %	5 %	esenzione
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili: A. Misure-campione, metri a nastro, metri a molla, e simili . . . . .	23 %	7 %	esenzione
91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo) . . . . .	27 1/2 %	2 1/2 %	esenzione
91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili . . . . .	25 %	5 %	esenzione
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili: A. Orologi da torre . . . . . B. Altri . . . . .	esenzione 25 %	esenzione 5 %	esenzione esenzione
92.01	Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie) . . . . .	25 %	5 %	esenzione
92.02	Altri strumenti musicali a corda . . . . .	25 %	5 %	esenzione
92.03	Organi a canne; armonium e altri strumenti simili, a tastiera e ad anze metalliche libere . . . . .	25 %	5 %	esenzione

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO.

Numero della tariffa estaficana	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	DAZI		
		Fiscali d'entrata	Doganali	
			Generali	C.E.E.
92.04	Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca . . . . .	25 %	5 %	esenzione
92.05	Altri strumenti musicali ad aria . . . . .	25 %	5 %	esenzione
92.06	Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.) . . . . .	25 %	5 %	esenzione
92.07	Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.) . . . . .	25 %	5 %	esenzione
92.08	Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (orchestron, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fishietti, ecc.) . . . . .	25 %	5 %	esenzione
92.09	Corde armoniche . . . . .	25 %	5 %	esenzione
92.10	Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie . . . . .	25 %	5 %	esenzione
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico . . . . .	30 %	7 1/2 %	esenzione
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, films, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:			
	C. Dischi fonografici . . . . .	il pezzo Sh 1/25 o 32 1/2 %	5 %	esenzione
	D. Altri . . . . .	25 %	5 %	esenzione
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11 . . . . .	35 %	2 1/2 %	esenzione

\* I tassi di tali concessioni saranno sostituiti dai loro equivalenti metrici il 1° gennaio 1970.

## PROTOCOLLO N. 4

RELATIVO ALLA NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI »  
PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE.

Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

## ARTICOLO 1.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Associazione definisce, in base ad un progetto della Commissione delle Comunità Europee, la nozione di « prodotti originari » per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Esso stabilisce altresì i metodi di cooperazione amministrativa.

## ARTICOLO 2.

Sino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, gli Stati membri e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale applicano la loro rispettiva regolamentazione.

## PROTOCOLLO N. 5

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE  
ED ALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI  
PER LA CONCESSIONE DI PREFERENZE GENERALI.

Le parti contraenti, desiderose di precisare chiaramente la loro posizione sul problema della compatibilità delle preferenze accordate alla Comunità Economica Europea dagli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale con le preferenze generali, nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo, hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo.

Le disposizioni dell'Accordo e in particolare l'articolo 3 non si oppongono all'istituzione di un sistema generale di preferenze, né ostano a che gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale vi partecipino.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato i cinque Protocolli il cui testo precede.

Fatto a Arusha, il 24 settembre millenovecentosessantanove

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges:*

*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:*

JOSEPH VAN DER MEULEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:*

GÜNTHER HARKORT



*Pour le Président de la République Française:*

YVON BOURGES

*Per il Presidente della Repubblica Italiana:*

MARIO PEDINI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:*

GEORGES DUPONG

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:*

H. J. DE KOSTER

*Per il Consiglio delle Comunità Europee:*

H. J. DE KOSTER; HENRI ROCHEREAU

Con riserva che la Comunità Economica Europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

*For the President of the United Republic of Tanzania:*

ABDULRAMAN MOHAMED BABU

*For the President of the Republic of Uganda:*

WILLIAM WILBERFORCE KALEMA

*For the President of the Republic of Kenya:*

MWAI KIBAKI

**ATTO FINALE E DICHIARAZIONI ALLEGATE**

I Plenipotenziari:

di Sua Maestà il Re dei Belgi,  
del Presidente della Repubblica federale di Germania,  
del Presidente della Repubblica Francese,  
del Presidente della Repubblica Italiana,  
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,  
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,  
e del Consiglio delle Comunità Europee,

da una parte, e

del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,  
del Presidente della Repubblica dell'Uganda,  
del Presidente della Repubblica del Kenya,

dall'altra,

riuniti a Arusha il 24 settembre millenovecentosessantanove

per la firma di un Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, hanno adottato i testi seguenti:

- l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya,

- i Protocolli seguenti:

Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione,

Protocollo n. 2 relativo al caffè non torrefatto, ai garofani ed alle conserve di ananassi,

Protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo di Associazione,

Protocollo n. 4 relativo alla nozione di « prodotti originari » per l'applicazione dell'Accordo di Associazione,

Protocollo n. 5 relativo all'applicazione dell'Accordo di Associazione ed alla attuazione di accordi internazionali per la concessione di preferenze generali.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I plenipotenziari hanno altresì adottato il testo delle seguenti dichiarazioni allegate al presente Atto finale:

1. Dichiarazione della delegazione della Comunità Economica Europea relativa ai prodotti nucleari (Allegato I).
2. Dichiarazione della delegazione della Comunità Economica Europea e della delegazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale relativa all'articolo 2 dell'Accordo di Associazione (Allegato II).
3. Dichiarazione della delegazione della Comunità Economica Europea e della delegazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale relativa ai prodotti petroliferi (Allegato III).
4. Dichiarazione della delegazione della Comunità Economica Europea e della delegazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale relativa ad una procedura di buoni uffici (Allegato IV).

I plenipotenziari hanno inoltre preso atto delle seguenti dichiarazioni allegate al presente Atto finale:

1. Dichiarazione della delegazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale relativa all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione (Allegato V).
2. Dichiarazione della delegazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale relativa all'applicazione degli articoli 6 e 22 dell'Accordo di Associazione (Allegato VI).
3. Dichiarazione della delegazione della Comunità Economica Europea relativa all'applicazione del Protocollo n. 4 allegato all'Accordo di Associazione (Allegato VII).
4. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato VIII).
5. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dell'Accordo di Associazione a Berlino (Allegato IX).

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Fatto a Arusha, il 24 settembre millenovecentosessantanove.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges:*

*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:*

JOSEPH VAN DER MEULEN

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:*

GÜNTHER HARKORT

*Pour le Président de la République Française:*

YVON BOURGES

*Per il Presidente della Repubblica Italiana:*

MARIO PEDINI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:*

GEORGES DUPONG

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:*

H. J. DE KOSTER

*Per il Consiglio delle Comunità Europee:*

H. J. DE KOSTER; HENRI ROCHEREAU

Con riserva che la Comunità Economica Europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

*For the President of the United Republic of Tanzania:*

ABDULRAMAN MOHAMED BABU

*For the President of the Republic of Uganda:*

WILLIAM WILBERFORCE KALEMA

*For the President of the Republic of Kenya:*

MWAI KIBAKI

## ALLEGATO I.

## DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA RELATIVA AI PRODOTTI NUCLEARI

Risulta dalle disposizioni abbinata del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea che le disposizioni del Titolo I dell'Accordo di Associazione sono applicabili ai beni e ai prodotti di cui all'articolo 92 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

## ALLEGATO II.

## DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E DELLA DELEGAZIONE DEGLI STATI CONSOCIATI NELLA COMUNITA DELL'AFRICA ORIENTALE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

Le Parti Contraenti accettano di procedere a consultazioni nell'ambito del Consiglio di Associazione per quanto riguarda eventuali difficoltà che potessero sorgere circa i beni ed i prodotti esportati dagli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, in concorrenza con i prodotti similari originari degli Stati africani e malgascio associati o di altri Stati, paesi e territori associati aventi struttura economica e produzione comparabili a quelle degli Stati africani e malgascio associati.

## ALLEGATO III.

## DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E DELLA DELEGAZIONE DEGLI STATI CONSOCIATI NELLA COMUNITA DELL'AFRICA ORIENTALE RELATIVA AI PRODOTTI PETROLIFERI

Per i prodotti petroliferi, la Comunità Economica Europea si riserva di modificare il regime previsto dal Titolo I dell'Accordo di Associazione all'atto della definizione di una politica comune.

In questa eventualità la Comunità Economica Europea assicura alle importazioni di tali prodotti originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, vantaggi comparabili a quelli previsti nell'Accordo di Associazione.

## ALLEGATO IV.

## DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E DELLA DELEGAZIONE DEGLI STATI CONSOCIATI NELLA COMUNITA DELL'AFRICA ORIENTALE RELATIVA AD UNA PROCEDURA DI BUONI UFFICI

Le Parti Contraenti che sono parti di una vertenza ai sensi dell'articolo 28 dell'Accordo di Associazione sono disposte, se le circostanze lo permettono e salvo informarne il Consiglio di Associazione in modo che tutte le parti interessate possano far valere i loro diritti, a ricorrere, prima di portare la vertenza davanti al Consiglio di Associazione, a una procedura di buoni uffici.

## ALLEGATO V.

## DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEGLI STATI CONSOCIATI NELLA COMUNITA DELL'AFRICA ORIENTALE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale si impegnano a non applicare restrizioni quantitative in modo da ridurre l'effetto dei vantaggi concessi alla Comunità Economica Europea sul piano tariffario, riportati nell'elenco allegato al Protocollo n. 3.

## ALLEGATO VI.

## DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEGLI STATI CONSOCIATI NELLA COMUNITA DELL'AFRICA ORIENTALE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 22 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale hanno preso atto delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri della Comunità Economica Europea per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni degli articoli 6 e 22 dell'Accordo. Con la presente, essi si impegnano a non trattare in modo meno favorevole dello Stato terzo più favorito gli Stati membri della Comunità Economica Europea, i loro cittadini e le loro società.

## ALLEGATO VII.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA COMUNITA  
ECONOMICA EUROPEA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL  
PROTOCOLLO N. 4 ALLEGATO ALL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

Nel corso dei negoziati, la delegazione della Comunità Economica Europea ha reso noto alla delegazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale l'interesse che la definizione della nozione di « prodotti originari » per l'applicazione dell'Accordo sia per quanto possibile analoga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per l'applicazione della Convenzione di Associazione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969.

## ALLEGATO VIII.

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA  
ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i Tedeschi nel senso definito dalla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

## ALLEGATO IX.

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALL'AP-  
PLICAZIONE DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE A BERLINO

L'Accordo si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non formuli alle altre Parti Contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria.





**B). — ACCORDO INTERNO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI  
DA PRENDERE E ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA  
APPLICAZIONE DELL'ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIA-  
ZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA  
REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, LA REPUBBLICA DEL-  
L'UGANDA E LA REPUBBLICA DEL KENYA**

*Firmato il 24 settembre 1969*



**ACCORDO INTERNO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE  
E ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELL'AC-  
CORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ ECONO-  
MICA EUROPEA E LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, LA  
REPUBBLICA DELL'UGANDA E LA REPUBBLICA DEL KENYA**

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in Sede di Consiglio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato,

Visto l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, in appresso denominato l'Accordo di Associazione, firmato in data odierna,

Considerando che è necessario fissare le modalità secondo le quali sarà definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunità dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dall'Accordo di Associazione, nonché le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questo Accordo che possono richiedere un'azione della Comunità, una azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro,

Considerando che è necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunità, delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di Associazione,

Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda l'Accordo di Associazione,

Previa consultazione della Commissione delle Comunità Europee,  
hanno convenuto le seguenti disposizioni:

**ARTICOLO 1.**

La posizione comune che i Rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al Consiglio di Associazione è adottata in conformità delle disposizioni seguenti:

a) quando il Consiglio di Associazione è investito di problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di Associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica della Uganda e la Repubblica del Kenya e dei Protocolli n. 1, n. 2 e n. 3, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali;

b) negli altri casi, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

## ARTICOLO 2.

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di Associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya e dei Protocolli n. 1, n. 2 e n. 3 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. Qualora le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non è di competenza della Comunità stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione.

## ARTICOLO 3.

In caso di domanda di consultazione presentata dalla Comunità, per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I dell'Accordo di Associazione nonché dell'allegato II all'Atto finale, è adottata la seguente procedura:

a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente un esame del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunità;

b) la posizione comune della Comunità è quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al Consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione;

c) la domanda di consultazione è trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio delle Comunità Europee a nome della Comunità Economica Europea.

## ARTICOLO 4.

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nell'Accordo di Associazione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda o la Repubblica del Kenya, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato forma oggetto di un esame del Consiglio.

## ARTICOLO 5.

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione e per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle difficoltà menzionate in detto articolo, la Commissione può autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.

2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.

3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato può prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima può decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse. In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. In caso di gravi difficoltà della propria bilancia dei pagamenti, uno Stato membro può prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato.

5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorità le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

6. La notificazione della Comunità al Consiglio di Associazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, dell'Accordo di Associazione è fatta dalla Commissione.

## ARTICOLO 6.

Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 28 dell'Accordo di Associazione per i settori che non sono di competenza della Comunità, consulta in precedenza gli altri Stati membri.

Se il Consiglio di Associazione è indotto a prender posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimità.

Il presente articolo è del pari applicabile quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere alla procedura di buoni uffici prevista all'allegato IV dell'Atto finale.

## ARTICOLO 7.

Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione della Comunità o tra Istituzioni della Comunità circa l'Accordo di Associazione, i Protocolli che vi sono allegati nonché il presente Accordo interno, sono sottoposte, a richiesta della Parte più diligente, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuto della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato.

## ARTICOLO 8.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione della Commissione, può modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Accordo.

## ARTICOLO 9.

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempite le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data dell'Accordo di Associazione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata delle disposizioni di questo.

## ARTICOLO 10.

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Arusha, il 24 settembre millenovecentosessantanove

JOSEPH VAN DER MEULEN

GÜNTHER HARKORT

YVON BOURGES

MARIO PEDINI

GEORGES DUPONG

H. J. DE KOSTER